

A.C. 3118-A ed abbinate Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I PRINCIPI GENERALI

ART. 1.
(*Finalità e oggetto*).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettera p) aggiungere le seguenti: e dell'articolo 118.
***1. 1.** (ex 1. 2.) Donadi, Favia, Borghesi, Barbato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettera p) aggiungere le seguenti: e dell'articolo 118.
***1. 2.** (ex 1. 2.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione.
1. 5. (ex 1. 5.) Naccarato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, la loro attribuzione ai diversi livelli di governo locale e la loro riorganizzazione è operata sulla base del criterio della semplificazione e specializzazione delle funzioni sulla base del criterio generale di attribuire ai comuni le funzioni connesse all'erogazione dei servizi di prossimità direttamente erogati ai cittadini e alle imprese e alle province e città metropolitane la programmazione, regolazione e gestione dei servizi a rete e delle reti di servizi che richiedano una connessione e integrazione sovracomunale al fine di rendere più efficiente ed efficace l'organizzazione e gestione dei servizi medesimi. Ciascuna funzione è attribuita in via esclusiva ad un solo livello di governo al fine di rendere responsabile e controllabile ciascun ente per i risultati conseguiti, eliminare duplicazioni e sovrapposizioni funzionali e organizzative nonché ridurre i costi complessivi delle amministrazioni pubbliche.
1. 3. (ex 1. 3.) Lanzillotta.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi della presente legge sono finanziate secondo i principi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. In sede di prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e per il periodo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), di tale legge, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 21.

1. 101. La Commissione.
(*Approvato*)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi della presente legge sono finanziate secondo i principi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. In sede di

prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e sino al termine del periodo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), di tale legge, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 21.

1. 200. (versione corretta) (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. I comuni e le province organizzano le proprie funzioni secondo i principi della programmazione delle attività e della pianificazione degli interventi e le gestiscono sulla base dei principi di efficienza e di economicità, nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio e di mantenimento della stabilità finanziaria di lungo periodo, di controllo e verifica dei risultati dell'azione amministrativa secondo i principi e le modalità indicati dalle leggi 31 dicembre 2009, n. 196, e 4 marzo 2009, n. 15. Le funzioni relative all'erogazione di servizi e prestazioni ai cittadini ed alle imprese sono esercitate in modo da semplificare le procedure, garantire trasparenza e facilità di accesso.

all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere da a) fino ad e).

1. 6. (vedi 1. 8.) Lanzillotta.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: o la razionalizzazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere e) e f).

1. 7. (ex 1. 10.) Ciccanti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo). - 1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui al Capo II, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo, di seguito denominato «Comitato», formato da 14 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione.

2. Partecipano alle riunioni del Comitato un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

3. Il Comitato opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali.

4. Il Comitato trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

1. 01. (vedi 1. 02.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. È istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

presso la Conferenza Unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto dei termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.

2. È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.

***1. 02.** (ex 1. 03.) Ciccanti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. È istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto dei termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.

2. È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.

***1. 03.** (ex 1. 04.) Favia, Donadi, Borghesi, Barbato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. È istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto dei termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.

2. È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città

metropolitane all'Ance e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.

***1. 04.** (ex 1. 03.) Osvaldo Napoli.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II

FUNZIONI FONDAMENTALI

ART. 2.

(Funzioni fondamentali dei comuni).

Al comma 1, alinea, premettere le parole: Fermo restando il riconoscimento ai comuni della titolarità di tutte le funzioni amministrative non conferite dalla legge statale o regionale ad altri livelli di governo in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione e.

***2. 2.** (vedi 2. 3.) Donadi, Favia, Borghesi, Barbato.

Al comma 1, alinea, premettere le parole: Fermo restando il riconoscimento ai comuni della titolarità di tutte le funzioni amministrative non conferite dalla legge statale o regionale ad altri livelli di governo in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione e.

***2. 3.** (vedi 2. 3.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni *con le seguenti:* Ferma restando l'autonomia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. 4. (vedi 2. 5.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni *con le seguenti:* Fermi restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni ed il principio della competenza generale ed originaria delle autonomie comunali.

2. 5. (vedi 2. 6.) Cavallaro.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale.

***2. 6.** (ex 2. 8. e 2. 11.) Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gneccchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, De Pasquale.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) promozione dello sviluppo economico del territorio comunale.

***2. 7.** (ex 2. 12.) Bosi, Ciccanti, Tassone.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) la titolarità, la regolazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di competenza;

***2. 8.** (ex 2. 9.) Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) la titolarità, la regolazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di competenza;
***2. 10.** (ex 2. 9.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione della gestione dei servizi pubblici a carattere economico.

2. 11. (ex 2. 10.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;
***2. 12.** (ex 2. 13.) Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;
***2. 13.** (ex 2. 14.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;
***2. 14.** (ex 2. 13.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: coordinamento aggiungere le seguenti: e la vigilanza.

2. 15. (ex 2. 15.) Cavallaro.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso gli sportelli unici.

***2. 16.** (ex 2. 16.) Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso gli sportelli unici.

***2. 17.** (ex 2. 16.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) la gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

Conseguentemente, all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), *i-bis*), relative al catasto, l), o), t), u), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni fino a 5000 abitanti. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni. La Regione, previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, può prevedere ulteriori funzioni da esercitare in forma associata.

2. 1. (vedi 2. 1. e 8. 7.) Ciccanti.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) la gestione del catasto edilizio urbano e dei terreni;

2. 18. (ex 2. 23.) Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gneccchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano, De Pasquale.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) cogestione del catasto edilizio urbano e dei terreni;
2. 19. (ex 2. 47.) Bosi, Ciccanti.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano;
***2. 20.** (ex 2. 17.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano;
***2. 21.** (ex 2. 18.) Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano;
***2. 22.** (ex 2. 22.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano;
***2. 23.** (ex 2. 17.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) le funzioni in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato da parte della normativa vigente.
2. 101. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: urbanistica e di.
2. 24. (vedi 2. 19.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
***2. 25.** (ex 2. 21.) Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
***2. 26.** (ex 2. 24.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
***2. 27.** (ex 2. 21.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) la pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio nel quadro degli indirizzi regionali;
2. 29. (vedi 2. 25.) Cavallaro.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: la pianificazione e la regolamentazione urbanistica con la seguente: la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia.
2. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: o di area vasta.

2. 30. (vedi 2. 30.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) l'attuazione di interventi relativi alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale in ambito comunale;

***2. 31.** (ex 2. 31.) Favia, Donadi, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) l'attuazione di interventi relativi alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale in ambito comunale;

***2. 32.** (ex 2. 31.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2. 33. (ex 2. 33.) Lanzillotta.

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) l'organizzazione e gestione degli asili nido, l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) l'edilizia scolastica per tutti i gradi di istruzione;

2. 34. (ex 2. 34. e 3. 23) Lanzillotta.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: scolastici, compresi fino alla fine della lettera con le seguenti: relativi agli asili nido e alle scuole dell'infanzia.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera r), dopo le parole: all'istruzione secondaria di aggiungere le seguenti: primo e secondo grado.

2. 35. (ex 2. 35.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: primo grado con le seguenti: secondo grado.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:

r) la programmazione dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado.

***2. 36.** (ex 2. 36.) Calderisi.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: primo grado con le seguenti: secondo grado.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:

r) la programmazione dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado.

***2. 37.** (ex 2. 37.) Vassallo.

Al comma 1, lettera s), premettere le parole: la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali,

****2. 38.** (ex 2. 38.) Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera s), premettere le parole: la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali,

****2. 39.** (ex 2. 38.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: la gestione con le seguenti: la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali.

2. 40. (ex 2. 39.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera s), dopo la parola: gestione aggiungere le seguenti:, la valorizzazione.

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) la gestione, la valorizzazione e la conservazione dei beni ambientali di interesse comunale; alla lettera z), dopo la parola: servizi anagrafici aggiungere le seguenti: ed elettorali.

2. 41. (vedi 2. 40.) Ciccanti.

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: illeciti amministrativi aggiungere le seguenti: anche in materia edilizia.

2. 42. (ex 2. 41.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: polizia amministrativa aggiungere le seguenti:, sicurezza urbana.

***2. 43.** (ex 2. 42.) Donadi, Favia, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: polizia amministrativa aggiungere le seguenti:, sicurezza urbana.

***2. 44.** (ex 2. 43.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Funzioni fondamentali delle province).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3. - *(Funzioni fondamentali delle province).* - 1. Ferma restando la programmazione regionale, spettano alle province, quali enti di area vasta, le funzioni generali di coordinamento e di pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima, nei seguenti settori:

a) nel settore «sviluppo economico, sociale e delle attività produttive» in particolare:

- 1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;
- 2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;
- 3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;
- 4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore;
- 5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) nel settore «territorio, ambiente e infrastrutture» in particolare:

- 1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;
- 2) l'attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché l'attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;
4) la viabilità provinciale; la pianificazione di bacino del traffico e la programmazione, progettazione, gestione e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano; la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

2. La provincia assicura, altresì, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, delle quali sia necessario garantire, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'unitarietà d'esercizio in ambito sovra comunale, ferme restando le competenze di gestione e amministrazione dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale.

3. I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, costituiscono in via ordinaria le conferenze di programmazione, nelle materie di propria competenza, avvalendosi degli uffici provinciali.

4. Il personale adibito alle funzioni provinciali ridotte o soppresse è posto in quiescenza alla scadenza del contratto di lavoro e il relativo posto è soppresso dalla pianta organica. In via transitoria può essere distaccato presso altri Comuni del territorio provinciale previa intesa tra gli enti interessati.

3. 1. (vedi 3. 1.) Ria.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: provinciale con la seguente: sovracomunale; dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed alle forme associative;

lettera n), sopprimere le parole: , per gli aspetti di competenza;

lettera t), aggiungere, in fine, le parole: e i vincoli comunitari;

3. 2. (vedi 3. 2.) Ciccanti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto previsto dalla legge regionale.

3. 3. (vedi 3. 7.) Calderisi.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: ove effettivamente previsto dalla legge regionale.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: ove effettivamente previsto dalla legge regionale.

3. 4. (ex 3. 10.) Calderisi.

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: , per gli aspetti di competenza.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: a livello provinciale.

3. 5. (ex 3. 17.) Lanzillotta.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: elettromagnetiche aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.

3. 6. (ex 3. 18.) Calderisi.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: , per gli aspetti di competenza,

3. 7. (ex 3. 19.) Lanzillotta.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: trasporto pubblico locale aggiungere le seguenti: e l'organizzazione e gestione delle procedure di gara per l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su tutto il territorio provinciale e nell'ambito dei comuni compresi nella provincia.

3. 8. (ex 3. 21.) Lanzillotta.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

*p-bis) la pianificazione e regolazione dei servizi pubblici locali a rete di carattere idrico, energetico e ambientale sull'intero territorio provinciale e nell'ambito dei comuni compresi nella provincia ivi compresa l'organizzazione e gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi nonché la pianificazione delle reti dei servizi di carattere sociale. Tali funzioni sono esercitate garantendo il coinvolgimento degli utenti nella determinazione e nella verifica degli *standard* di qualità dei servizi erogati;*

3. 9. (ex 3. 22.) Lanzillotta.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: compatibilmente con la con le seguenti: sulla base degli indirizzi della.

3. 11. (ex 3. 25.) Lanzillotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per le circoscrizioni provinciali montane, alle funzioni di cui al comma 1, vanno aggiunte le funzioni ed attribuzioni seguenti:

a) funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali;

b) opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;

c) titolarità e gestione del demanio idrico e della polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua di tutte le categorie;

d) utilizzazione delle acque pubbliche, ad esclusione dell'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico;

e) titolarità e gestione del libro fondiario e catasto provinciale;

f) tutela e gestione delle foreste, ivi comprese le foreste demaniali;

g) tutela e gestione dei parchi naturali;

h) funzioni ordinamentali ed amministrative in materia di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

i) funzioni di promozione e valorizzazione turistica del territorio;

l) tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e popolare.

3. 12. (ex 3. 26.) Naccarato.